

REGIONE PIEMONTE BU14S5 09/04/2024

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 aprile 2024, n. 12

**Elezioni regionali 2024. Determinazione dei seggi del Consiglio regionale del Piemonte, assegnazione alle singole circoscrizioni elettorali e individuazione del numero massimo e minimo dei candidati di ciascuna lista circoscrizionale.**



**ATTO 12/2024/XI**

**DEL 08/04/2024**

## **DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

**OGGETTO:** Elezioni regionali 2024. Determinazione dei seggi del Consiglio regionale del Piemonte, assegnazione alle singole circoscrizioni elettorali e individuazione del numero massimo e minimo dei candidati di ciascuna lista circoscrizionale.

VISTO l'articolo 122, comma 1, della Costituzione che dispone, che dispone, tra l' altro, che il sistema di elezione del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale, nonché dei consiglieri regionali, è disciplinato con legge regionale, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge statale.

VISTA la Legge 2 luglio 2004, n. 165 che disciplina le "Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma della Costituzione.

VISTO l'articolo 17, comma 1, dello Statuto della Regione Piemonte, come sostituito dall'articolo 1 della Legge regionale statutaria n. 3 del 21 marzo 2013, che stabilisce che il Consiglio regionale è composto dal Presidente della Giunta regionale e da cinquanta consiglieri.

VISTA la Legge regionale 19 luglio 2023, n. 12 che disciplina le " Norme per l' elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale".

VISTA la Legge 17 febbraio 1968, n. 108 che disciplina le "Norme per l'elezione dei Consigli regionali delle Regioni a Statuto normale" e s.m.i. .

VISTA la Legge 23 febbraio 1995, n. 43 che disciplina le "Nuove norme per l'elezione dei Consigli delle regioni a statuto ordinario" e s.m.i. .

**RICHIAMATO** che ai sensi delle disposizioni di cui all' articolo 10 della Legge regionale 19 luglio 2023, n. 12, l'attribuzione dei cinquanta seggi di cui si compone il Consiglio avviene assegnando almeno quaranta consiglieri sulla base di liste circoscrizionali concorrenti con il sistema proporzionale dei quozienti interi e dei resti più alti nelle singole circoscrizioni e recupero dei voti residuati nel collegio unico regionale e fino a dieci consiglieri con sistema maggioritario, sulla base delle liste regionali di ciascun candidato Presidente della Giunta regionale, salvo quanto disposto dall'art. 11 della medesima legge, con riferimento al premio di maggioranza e alla garanzia di

rappresentanza della minoranza.

RICHIAMATO che ai sensi delle disposizioni di cui all' articolo 12 della Legge regionale 12/2023 il presente decreto indica, altresì, il numero massimo e quello minimo dei candidati di ciascuna lista circoscrizionale, determinati sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 6, della medesima legge regionale.

RITENUTO pertanto di determinare in quaranta il numero di consiglieri regionali da eleggere sulla base di liste circoscrizionali concorrenti con il sistema proporzionale dei quozienti interi e dei resti più alti nelle singole circoscrizioni e in dieci il numero dei consiglieri da eleggere con sistema maggioritario sulla base di liste regionali concorrenti, indicando, altresì, il numero massimo e quello minimo dei candidati di ciascuna lista circoscrizionale.

DATO ATTO che la ripartizione dei seggi consiliari tra le circoscrizioni è effettuata ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 12/2023, in considerazione del numero degli abitanti della Regione quale risulta dal decreto del Presidente della Repubblica sulla base dei risultati dell'ultimo censimento permanente della popolazione e assegnata in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti con decreto del Presidente della Giunta regionale che indica, altresì, il numero massimo e quello minimo dei candidati di ciascuna lista circoscrizionale.

PRESO ATTO che la popolazione legale della Regione Piemonte, risultante dall'ultimo censimento del 2021 (D.P.R. 20 gennaio 2023 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 53 del 3 marzo 2023, Supplemento ordinario n. 10) è di 4.256.350 , da suddividersi nei quaranta seggi da assegnare alle circoscrizioni.

PRESO ATTO che, a seguito della pubblicazione di tali risultati, non sono intervenute modifiche del territorio regionale né delle singole province regionali.

STABILITO con il presente decreto di determinare il numero dei seggi assegnati a ciascuna circoscrizione elettorale, nonché di ripartire i seggi di cui è composto il Consiglio regionale come riportato nella tabella di cui alla parte dispositiva.

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della Legge regionale 19 luglio 2023, n. 12 , il presente Decreto è emanato contemporaneamente al Decreto di convocazione dei comizi, di cui all' articolo 15, comma 1, della medesima legge.

ATTESTATO che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto determina unicamente i seggi del Consiglio regionale del Piemonte, con assegnazione alle singole circoscrizioni elettorali.

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

*decreta*

E' determinato, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 19 luglio 2023, n. 12, in quaranta il numero di consiglieri regionali da eleggere sulla base di liste circoscrizionali concorrenti con il sistema proporzionale dei quozienti interi e dei resti più alti nelle singole circoscrizioni e in dieci il numero dei consiglieri da eleggere con sistema maggioritario sulla base di liste regionali concorrenti.

I cinquanta seggi di cui si compone il Consiglio, sono ripartiti, ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge regionale 19 luglio 2023, n. 12 , secondo le seguenti modalità:

Quaranta seggi, pari ai quattro quinti del totale, sono assegnati alle circoscrizioni elettorali sulla base del computo di cui alla tabella sottostante:

Circoscrizioni	Popolazione	Seggi spettanti (sulla base dei quozienti interi)	Resti (espressi in n. di abitanti) <i>* Resti più alti in corrispondenza dei quali è stato assegnato un ulteriore seggio</i>	Seggi assegnati	Numero massimo di candidati	Numero minimo di candidati
ALESSANDRIA	407.264	3	*88.040 (+ 1 seggio)	4	4	4
ASTI	208.286	1	*101.878 (+ 1 seggio)	2	2	2
BIELLA	170.027	1	*63.619 (+ 1 seggio)	2	2	2
CUNEO	580.155	5	48.115	5	5	4
NOVARA	361.916	3	42.692	3	3	2
TORINO	2.208.370	20	*80.210 (+ 1 seggio)	21	21	14
VERBANO CUSIO OSSOLA	154.249	1	47.841	1	2	2
VERCELLI	166.083	1	*59.675 (+ 1 seggio)	2	2	2
Totale	4.256.350	35	5	40		

I restanti dieci seggi, pari ad un quinto del totale, sono assegnati con sistema maggioritario, sulla base delle liste regionali di ciascun candidato Presidente della Giunta regionale, salvo quanto disposto dall'art.11 della l.r.12/2023, con riferimento al premio di maggioranza e alla garanzia di rappresentanza della minoranza.

Il numero massimo e minimo dei candidati di ciascuna lista circoscrizionale è indicato, ai sensi degli articoli art. 12, comma 3 e 17, comma 6, della legge regionale 19 luglio 2023, n. 12, come riportato nella tabella di cui sopra.

Il presente Decreto è comunicato ai Sindaci, ai Presidenti dei Tribunali della Regione, al Presidente della Corte d'Appello di Torino e ai Presidenti delle Commissioni elettorali circondariali ed ai Prefetti della Regione.

Il presente Decreto è comunicato ai soggetti sopraccitati, unitamente al Decreto di convocazione dei comizi elettorali per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale.

Il presente provvedimento non comporta oneri contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

Il presente Decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

Alberto Cirio